



COMUNE DI SESTRI LEVANTE.

Provincia di GENOVA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 LUGLIO 2004

DELIBERAZIONE N. 72

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.P.G.R. N. 12 DEL 1.2.2001 – ADOZIONE MODIFICHE ALL'ART. 61

L'anno duemilaquattro, addì ventotto del mese di luglio alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, mediante appositi avvisi scritti notificati al domicilio di ciascun Consigliere con le formalità e nei termini di cui il vigente Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale, si è ivi riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale eletto con le consultazioni del 25/26.05.2003 e turno di ballottaggio del 08/09 giugno 2003, sotto la presidenza del Dott. Germano Perego, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. ssa Gabriella Maschietto Ratti

Dei Consiglieri Sigg.:

- | | | |
|-----------------------|--------------|------------|
| 1) BERNARDELLO Davide | 12) MILANO | Maria Rosa |
| 2) BIXIO Massimo | 13) NOCETI | Carlo |
| 3) BORDERO Giateo | 14) PANTERI | Domenico |
| 4) BORSA Giovanni | 15) PEDRONI | Simone |
| 5) BROGLIA Fabio | 16) PEREGO | Germano |
| 6) DI LORENZO Luigi | 17) POZZO | Enrico |
| 7) FERRANDO Gabriella | 18) PRETE | Francesco |
| 8) GHIETTI Stefano | 19) SMITH | Giorgio |
| 9) GRINO Giorgio | 20) STAGNARO | Luigi |
| 10) LATIRO Francesco | 21) STAGNI | Graziàno |
| 11) LAVARELLO Andrea | | |



Sono assenti i Signori: Fabio Broglia, Massimo Bixio, Pozzo Enrico, Pedroni Simone e Prete Francesco

e pertanto i presenti sono n. 16 Consiglieri



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA



(Delibera n. 72/28.7.2004)

(Durante la seduta consiliare sono entrati in aula i Cons. Prete e Pedroni)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.P.G.R. N.RO 12 DEL 01.02.2001. ADOZIONE MODIFICHE ALL'ART. 61

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentito l'Assessore all'Urbanistica, che illustra il provvedimento da adottare;
- Visto l'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D. L.vo n. 267/2000 in materia di competenza del Consiglio Comunale;

Considerato:

- che il Comune di Sestri Levante si è dotato di un nuovo Regolamento Edilizio Comunale definitivamente approvato con D.P.G.R. n. 12 del 01.02.2001, corrispondendo alla necessità di disciplinare la materia ex novo assunto che il precedente Regolamento Edilizio Comunale del 1952 conteneva norme attuative difficilmente adeguabili alle modificazioni legislative che sono intervenute nel tempo e altresì non contemplava margini di flessibilità atti a recepire con sensibilità e costanza l'evoluzione tecnologica dei processi costruttivi;
- che, tuttavia, nel caso dell'art. 61 che disciplina gli SCARICHI IN ATMOSFERA DI FLUIDI AERIFORMI si è riscontrata la necessità di introdurre alcune modifiche per adeguare le norme regolamentari alle disposizioni del D.P.R. 551/99 (che consente in taluni casi di installare generatori di calore con scarichi a parete qualora appartengano a classi meno inquinanti) e disciplinare puntualmente gli obblighi dei gestori di attività industriali, artigianali e del commercio di mantenere pienamente efficienti gli impianti di scarico dei prodotti della combustione e esalazioni di odori;
- che quest'ultima necessità si è manifestata a seguito di numerosi casi segnalati ai competenti uffici comunali, i quali si trovano a dover dirimere un numero sempre maggiore di controversie senza disporre di norme tecniche atte a garantire un livello ottimale di tutela per la salute pubblica e nel contempo consentire la regolare prosecuzione delle attività economiche;
- che il procedimento di approvazione di modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, nelle more di emanazione delle direttive regionali, di cui al 1° comma dell'art. 4 della L.R. 13.9.1994 n. 52 (delega alle Province delle funzioni regionali di approvazione dei regolamenti edilizi) come sostituiti dall'art. 64 della L.R. 4.9.97 n. 36 (L.U.R.) è disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della L.R. 52/94 anch'essi sostituiti dall'art. 64 L.R. 36/97;
- Visto l'art. 10, comma 6, del vigente Statuto Comunale che prevede il voto favorevole dei due terzi dei componenti, ovvero qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il voto favorevole di n.ro 11 consiglieri in qualsiasi seduta successiva;
- Considerato che nell'ultima seduta consiliare di data 6 luglio 2004 la proposta deliberativa di che trattasi non ha ottenuto il quorum previsto dall'art. 10 - 6° comma - del vigente Statuto Comunale non avendo ottenuto il voto favorevole di n. 14 Consiglieri;



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA



- Tenuto conto che, ai sensi della norma statutaria sopra citata, in qualsiasi successiva seduta è sufficiente il voto favorevole di n. 11 Consiglieri;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica, sotto il profilo della regolarità tecnica, conservato agli atti;
- Con voti favorevoli n. 14 su n. 14 Consiglieri votanti e n. 4 Astenuti volontari (Consiglieri Prete, Stagnaro, Stagni e Bordero), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di adottare la variante all'art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale nel nuovo testo, totalmente sostitutivo di quello vigente, che di seguito si riporta:

SCARICHI IN ATMOSFERA DI FLUIDI AERIFORMI

1 - Gli impianti termici alimentati a gas combustibile, di potenzialità inferiore a 35 Kw (~ 30.000 Kcal/h) devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla norma UNI 7129 vigente.

2 - Le norme di cui al precedente comma si applicano nei seguenti casi:

- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
- impianti termici individuali realizzati dai singoli, previo distacco dall'impianto centralizzato.

3 - Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali, regolarmente installati prima del 01.08.1994 e nei seguenti casi:

- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale, regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA



E' in ogni caso necessario adottare generatori di calore che, per i valori di emissione dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalle norme tecniche UNI EN 297 e UNI EN 483, sempreché nel posizionare la sezione di efflusso nell'atmosfera dei prodotti della combustione siano rispettate le distanze di cui alla norma UNI 7129 vigente.

4 - Per gli impianti termici alimentati a combustibile solido o liquido di potenzialità superiore a 35 Kw (~ 30.000 Kcal/h) si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 22.12.1970 n. 1391 e s.m.i.

E' in ogni caso previsto che lo sbocco dei camini risulti più alto di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo distante meno di 10 metri.

5 - Lo scarico dei prodotti della combustione in facciata dell'edificio è altresì ammesso per:

- scaldacqua unifamiliari alimentati a gas;
- radiatori per riscaldamento di singoli ambienti alimentati a gas;
- stufe per riscaldamento di singoli ambienti alimentati a gas.

E' in ogni caso prescritto che lo sbocco dei prodotti della combustione avvenga rispettando la distanza di mt. 1,00 dalle aperture di locali abitati.

6 - Le cappe poste sopra i fornelli di cucine di tipo domestico dovranno generalmente avere sbocco sopratetto, ad altezza superiore al filo superiore di eventuali aperture poste nel tetto stesso qualora poste a distanza inferiore a mt. 5,00.

Se lo scarico non può avvenire a tetto dovranno comunque osservarsi distanze tali da non arrecare immissioni di calore o esalazioni che superino la normale tollerabilità.

Fermo restando l'osservanza della misura di cui al primo capoverso, qualora lo sbocco avvenga su terrazze praticabili, lo stesso dovrà essere posto ad un'altezza dal piano praticabile superiore a mt. 2,50.

7 - Nel caso di nuova installazione di impianti di cottura a servizio di attività industriali, artigianali o del commercio alimentati da combustibili solidi, liquidi o a gas, il titolare dell'attività deve predisporre tutte le cautele ed i dispositivi tecnici nonchè la manutenzione atti all'abbattimento dei fumi e delle particelle solide in sospensione, onde evitare che si verifichino alterazioni della salubrità, pericoli o danni alla salute, alterazioni delle risorse biologiche ed ecosistemi, compromissione di usi legittimi da parte di terzi, rientrando gli impianti sopra descritti nella fattispecie di attività che possono produrre inquinamento atmosferico. Lo sbocco di tali scarichi dovrà sempre essere posto sopratetto ad una quota superiore di mt. 1 dalla quota del filo superiore di aperture poste nello stesso edificio o negli edifici adiacenti compresi nel raggio di ml. 10 e superiore alla quota del filo superiore di aperture poste negli edifici adiacenti fino ad una distanza massima di ml. 25 dallo sbocco.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni come l'innalzamento a quote più elevate o dimostrazione sull'effettivo abbattimento dei fumi che il Comune potrà richiedere come misura più restrittiva o di controllo.

8 - I gestori delle attività di ristorazione, alberghi con cucina, mense, rosticcerie e gastronomie esistenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente Regolamento devono dotare gli sbocchi delle canne fumarie che, per la struttura dei luoghi od altri vincoli normativi non possano essere resi conformi alle distanze ed alle altezze indicate al precedente comma, di appositi



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA



cappelli a flusso verticale sulla sommità del camino, per migliorarne il tiraggio. E' obbligatorio effettuare periodici interventi di pulizia e manutenzione delle canne fumarie e mantenerne altresì memoria scritta.

E' sempre prescritto che sopra di ogni punto di cottura dei cibi debbano essere installate cappe dotate di idonea potenza aspirante e di adeguati sistemi di depurazione (es. filtri a carboni attivi, a griglia, lamellari...) tali da ridurre gli effetti di sostanze e/o particelle volatili ed odorogene sulla qualità dell'ambiente circostante e tali da non arrecare fastidio alla quiete pubblica. Devono essere effettuati periodici interventi di pulizia e manutenzione dei filtri e mantenuta memoria degli interventi stessi, conservando fatture od altra documentazione, attestata da terzi, od annotandoli su apposito quaderno e/o libretto d'impianto opportunamente riconosciuto.

Le pizzerie, anche da asporto, e gli altri esercizi artigianali o commerciali, dotati di forno a legna il cui camino sia dotato di uno sbocco non adeguabile alle altezze e distanze di cui al precedente comma devono installare obbligatoriamente l'abbattitore dei fumi e della fuliggine in considerazione che i fumi stessi contengono sostanze nocive per la salute umana. L'impianto in questione deve essere costantemente mantenuto ad un livello ottimale di funzionamento, conservando, anche in questo caso, attestazione scritta dei periodici interventi di pulizia e manutenzione.

9 - Caminetti e stufe alimentati a legna od altro combustibile solido dovranno avere sbocco in atmosfera posto ad una quota superiore di mt. 1,00 dalla quota del filo superiore di aperture poste nello stesso edificio o negli edifici compresi nel raggio di mt. 10 e superiore alla quota del filo superiore di apertura posta negli edifici adiacenti fino ad una distanza massima di ml. 25,00 dallo sbocco.


10 - Nel caso di forni domestici, barbecue o simili alimentati a legna od altro combustibile solido, da installarsi nelle aree di pertinenza degli edifici, lo sbocco in atmosfera dei prodotti della combustione dovrà essere posto ad una quota superiore a quella del filo superiore delle aperture poste negli edifici fino ad una distanza di mt. 25,00.

11 - Gli apparecchi condensanti ad aria relativi ad impianti di condizionamento con potenzialità superiore a 6 KW rese all'ambiente non possono essere collocati in luoghi privi di efficace ricambio d'aria (quali cavedi ed intercapedini) ed inoltre debbono essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 2,00 sul piano orizzontale e a mt. 2,00 sul piano verticale rispetto alle aperture di locali abitabili di altre unità immobiliari.

12 - Non potranno essere recuperati locali nei sottotetti esistenti a fini residenziali e/o turistico - ricettivi ove non si dimostri l'adeguamento degli scarichi preesistenti e di quelli ulteriormente necessari alle norme di cui al presente articolo.

2) di dare atto che il procedimento di approvazione del nuovo art. 61 da sostituirsi al testo vigente, è disciplinato dai commi 1, 2 e 3 della L.R. 13.9.94 n. 52, come sostituito dall'art. 64, 2° comma, L.R. 4.9.1997 n. 36 (L.U.R.);

3) di dare mandato al Servizio Edilizia Privata per i successivi adempimenti ai fini dell'approvazione delle modifiche di cui al presente atto.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Si certifica:

1. che la deliberazione di cui sopra (C.C. n. 72/2004), pubblicata nelle forme di legge, è divenuta esecutiva il 11 agosto 2004;
2. che la presente copia, composta di n. 6 (sei) fogli, compreso il presente, è conforme, per estratto, al documento originale.

La presente viene rilasciata per uso amministrativo.

Sestri Levante, 6 ottobre 2004



Segreteria Generale

Dr. Marcello Sanguineti – Funzionario coord.